

Progetto da 1.10.2014

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 febbraio 1991¹ sulla protezione contro gli incidenti rilevanti è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutto il testo l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFAM».

Art. 1 cpv. 2 lett. b e c, cpv. 2^{bis} e cpv. 3 lett. b

² Essa si applica:

- b. alle aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell'ordinanza del 9 maggio 2012² sull'impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 3 o 4;
- c. agli impianti ferroviari secondo l'allegato 1.2a;

^{2bis} L'autorità esecutiva può eccepire dal campo d'applicazione della presente ordinanza aziende di cui al capoverso 2 lettera b in cui sono eseguite attività della classe 3 esclusivamente con organismi secondo l'allegato 1.4 se queste aziende, in base al loro potenziale di pericoli, non possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente. L'allegato 1.4 contempla organismi che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollato tra la popolazione o nell'ambiente.

³ L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le aziende, le vie di comunicazione o gli impianti di trasporto in condotta seguenti se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente:

- b. aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell'ordinanza sull'impiego confinato, dev'essere assegnata alla classe 2,

¹ RS 814.012

² RS 814.912

previa consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB);

⁵ Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l'ambiente in altro modo che in virtù delle loro sostanze, dei loro preparati, dei rifiuti speciali nonché delle merci pericolose o degli organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell'articolo 10 LPAmb.

Art. 2 cpv. 2 e 3

2 Abrogato

³ Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, gli organismi o le merci pericolose possono causare.

Art. 3, rubrica e cpv. 3 Misure di sicurezza

³ Nella messa in opera delle misure occorre procedere secondo le indicazioni dell'allegato 2.1 e tener conto segnatamente delle misure previste negli allegati 2.2-2.5.

Art. 4

Abrogato

Art. 5 cpv. 4 e 5

4 Abrogato

⁵ L'autorità esecutiva esonera i detentori di strade di grande transito dall'obbligo di inoltrare il breve rapporto se, in base ai dati in suo possesso, anche senza il breve rapporto può ritenere ammissibile l'ipotesi che la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni sia sufficientemente bassa.

Art. 6 cpv. 3^{bis} e cpv. 4

^{3bis} L'autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.

⁴ Se l'ipotesi non risulta ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un'analisi dei rischi secondo l'allegato 4.

Art. 7 cpv. 1

¹ L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.

Art. 8a Mutamento delle circostanze

¹ Se il detentore ha elaborato un breve rapporto, ma non ha eseguito un'analisi dei rischi e successivamente le circostanze subiscono un mutamento sostanziale o emergono nuove conoscenze, deve completare e inoltrare nuovamente il rapporto all'autorità esecutiva.

² Se il detentore ha eseguito un'analisi dei rischi e successivamente le circostanze subiscono un mutamento sostanziale o emergono nuove conoscenze, deve:

- a. completare e inoltrare nuovamente all'autorità esecutiva l'analisi dei rischi;
- b. completare e inoltrare nuovamente all'autorità esecutiva il breve rapporto invece dell'analisi dei rischi se
 1. non sono più prevedibili gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito a incidenti rilevanti,
 2. per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta, la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente bassa.

Art. 8b Controlli

¹ Per verificare se il detentore adempie i suoi obblighi secondo la presente ordinanza, l'autorità esecutiva effettua controlli regolari in loco. Annota la sua valutazione per iscritto.

² L'autorità esecutiva stabilisce la frequenza dei controlli in funzione del potenziale di pericoli, del genere e della complessità dell'azienda, della via di comunicazione o dell'impianto di trasporto in condotta nonché dei risultati di controlli precedenti.

Art. 9

Abrogato

Art. 10

Abrogato

Art. 13 Informazione e allarme

¹ I Cantoni informano il pubblico su:

- a. la posizione geografica delle aziende e delle vie di comunicazione nonché i nomi dei detentori;
- b. i settori contigui secondo l'articolo 11a capoverso 2.

² I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata, nonché riceva istruzioni su come comportarsi.

³ Inoltre essi provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tempestivamente e, se del caso, allarmati qualora l'incidente rilevante possa avere effetti seri sul territorio di questi ultimi.

Art. 15 Coordinamento dei controlli

Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli che sono chiamati a effettuare nelle aziende e sulle vie di comunicazione in virtù della presente ordinanza e di altre disposizioni legali.

Art. 18

Abrogato

Art. 19

Abrogato

Art. 20 Informazione

¹ I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su:

- a. la posizione geografica delle aziende, delle vie di comunicazione e degli impianti di trasporto in condotta nonché i nomi dei detentori;
- b. i settori contigui secondo l'articolo 11a capoverso 2.

² In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all'estero e le autorità estere interessate.

Art. 21 Commissioni specializzate

¹ Per la consulenza, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può istituire delle commissioni specializzate in cui le cerchie interessate sono rappresentate in misura adeguata.

² La CFSB è il servizio di consulenza per le aziende che svolgono attività con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato.

Art. 23a Modifica degli allegati

¹ Il DATEC può, previa consultazione degli interessati e se necessario dal punto di vista dello sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, del potenziale di pericoli e del volume di merci pericolose, adeguare gli allegati 1.1 numero 3 e 1.2a della presente ordinanza.

² Il DATEC, d'intesa con le autorità federali competenti e previa consultazione della CFSB, adegua l'elenco dell'allegato 1.4 se è in possesso di nuove conoscenze sulle proprietà di determinati organismi.

Art. 25

Abrogato

Art. 25b Disposizioni transitorie della modifica del ...

I detentori di aziende sottoposte al campo d'applicazione della presente ordinanza in seguito alla modifica del ... devono inoltrare il breve rapporto all'autorità esecutiva entro due anni dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza.

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1.2a e 5.

Gli allegati 1.1, 2 e 4.2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 5.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il

... 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

Allegato 1

Campo d'applicazione e rapporto

Allegato 1.1
(art. 1 e 5)

Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali

1 ...

2 Determinazione dei quantitativi soglia

21 Sostanze o preparati

¹ Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.

² Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia secondo i criteri fissati nel numero 4 in base alla classificazione/etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008³ (regolamento CLP) e i criteri fissati nel numero 5 per le sostanze e i preparati ad alta attività. È applicabile il minore dei quantitativi soglia così determinati.

³ Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.

22 Rifiuti speciali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 2005⁴ sul traffico di rifiuti. Tiene segnatamente conto di:

- a. pericoli per la salute;
- b. pericoli fisici;
- c. pericoli per l'ambiente;
- d. altri pericoli.

³ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

3 Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia

N.	Designazione della sostanza	N. CAS ¹	QS (kg) ²
1	Acetilene	74-86-2	5 000
2	4-ammino-difenile e i suoi sali ³		500
3	Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto $\geq 25\%$		20 000
4	Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto $\geq 25\%$ e un risultato negativo nella prova di resistenza alla detonazione e all'ossidazione		200 000
5	Ossido di arsenico(III), acido(III) arsenioso e i loro sali	1327-53-3	100
6	Ossido di arsenico(V), acido(V) arsenioso e/o i loro sali	1303-28-2	1 000
7	Benzidina e i suoi sali ³		500
8	Benzina (normale, super)		200 000
9	Cloro	7782-50-5	200
10	1,2-dibromo-3-cloropropano ³	96-12-8	500
11	1,2-dibromoetano ³	106-93-4	500
12	Dietisolfato ³	64-67-5	500
13	Dimetilcarbamoil cloruro ³	79-44-7	500
14	1,2-dimetilidrazina ³	540-73-8	500
15	Carburanti a base di etanolo ⁴		200 000
16	Olio da riscaldamento, olio diesel		500 000
17	Acido esametilfosforico triammide ³	680-31-9	500
18	Idrazina ³	302-01-2	500
19	Cherosene		200 000
20	Metilsocianato	624-83-9	150
21	2-naftilammina e i suoi sali ³		500
22	Composti di nichel in polvere per inalazione		1 000
23	4-nitrodifenile ³	92-93-3	500
24	1,3-propansultone ³	1120-71-4	500
25	Dicloruro di zolfo	10545-99-0	1 000
26	Idrogeno	1333-74-0	5 000

¹ Numero d'identificazione di una sostanza secondo il Chemical Abstract System

² QS (kg) = quantitativo soglia in kg

- 3 Cancerogeni o preparati contenenti questi cancerogeni in concentrazioni superiori al 5 % in peso
- 4 Carburanti a base di etanolo con vari tenori di etanolo nella benzina

4 Criteri per determinare i quantitativi soglia

41 Pericoli per la salute

Criteri	Valori per i criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 200 000 kg
Classificazione / etichettatura ²	H330	H331, H310, H300 ³ , H370	H332, H311, H 312, H301 ³ , H302 ³ , H314 ⁴ , H371	

¹ QS = quantitativo soglia

² Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

³ Se è dimostrato che la sostanza o il preparato non è tossico né in caso di inalazione né per via cutanea, per le categorie CLP 1+2 (H300) si applica un quantitativo soglia di 20 000 kg e per le categorie CLP 3+4 (H301 / H302) un quantitativo soglia di 200 000 kg.

⁴ Per le sostanze e i preparati corrosivi (H314) classificati ed etichettati anche come «gas sotto pressione» (H280 / H281) e/o gas, liquidi o solidi comburenti (H270 / H271 / H272) si applica un quantitativo soglia di 2000 kg, a meno che non si applichi un quantitativo soglia più basso in virtù di un altro criterio.

42 Pericoli fisici

Criteri	Valori per i criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 50 000 kg
Classificazione / etichettatura ²		H200 ³ , H201 ³ , H202 ³ , H203 ³ , H240, H241	H220, H221, H270, H224, H225, H226, H242, H250, H251, H252, H271, H272, H260, H261	H222 ⁴ , H223 ⁴ , H228

¹ QS = quantitativo soglia

² Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

³ Il quantitativo soglia si riferisce alla quantità netta di esplosivo attivo.

⁴ Per stabilire se è superato un quantitativo soglia bisogna sommare le quantità stoccate di aerosol combustibili delle relative categorie CLP riferite al peso netto.

43 Pericoli per l'ambiente

Criteri	Valori per i criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 200 000 kg
Classificazione / etichettatura ²		H400, H410	H411	

¹ QS = quantitativo soglia

² Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

44 Altri pericoli

Criteri	Valori per i criteri			
	QS ¹ = 200 kg	QS ¹ = 2000 kg	QS ¹ = 20 000 kg	QS ¹ = 200 000 kg
Classificazione / etichettatura ²	EUH032	EUH014, EUH029, EUH031 ¹		

¹ QS = quantitativo soglia

² Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

5 Sostanze ad alta attività (HAS)

Criteri ¹	Valori per i criteri
	QS ² = 20 kg

a. Valori limite di esposizione < 10 µg/m³ professionale per inalazione nell'aria³

b. Dose efficace (ED50)⁴ ≤ 10 mg

c. Sostanze CMR con potenziale di incidenti rilevanti² Categorie 1 e 2

¹ I criteri applicabili sono enumerati in ordine di priorità: in altre parole in presenza di un valore secondo il criterio a, i criteri b e c sono irrilevanti. Se per una sostanza o un preparato che soddisfa uno dei criteri, il detentore giunge alla conclusione, in base alla sua autovalutazione, che in caso di esposizione unica sono esclusi danni alla popolazione o che l'effetto peggiore della sostanza o del preparato è irrilevante ai fini degli incidenti rilevanti, la sostanza o il preparato non è considerato HAS ai sensi dell'OPIR. Per valutare se un effetto è rilevante ai fini degli incidenti rilevanti si applica la definizione dei «Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2)». Non rientrano nel campo d'applicazione dell'OPIR le aziende che utilizzano HAS solo

sotto forma di prodotti pronti per l'uso (prodotti finiti) destinati al consumo proprio oppure alla consegna a utilizzatori professionali o commerciali o al pubblico.

2 QS = quantitativo soglia

3 MAK, TLV, OEL, IOEL ECC.

4 Corrisponde a una dose efficace ED_{50} di 0,17 mg/kg per un peso corporeo di 60 kg. La dose efficace si riferisce all'effetto peggiore della sostanza o del preparato in base all'autovalutazione del detentore.

Allegato 1.2a

(art. 1)

Campo d'applicazione per gli impianti ferroviari

1 Tratte

Sono sottoposte all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti le seguenti tratte:

Linea	Tratta	Fermate / punti d'esercizio
100	1-6	Lausanne – Iselle (– Domodossola)
131	1	St-Maurice – Monthey
150	2-7	Châtelaïne (bif) – Lausanne
151		(Genève – St. Jean –) Châtelaïne (bif) – Front. (– Bellegarde)
152	1	St-Jean (bif) – Genève La Praille
153		Chatelaïne (bif) – Genève La Praille
160	1-2	Lonay-Préveranges – Renens VD
160		Lausanne-Triage-Sect. (Mitte Bogen, südliche Umfahrung) – Lécheires
161		Lausanne-Triage-Est – Bussigny
202	1-2	Denges-Echandens – Bussigny
210	1-8	Renens VD – Biel/Bienne
260	1-4	Biel/Bienne – Zollikofen
265	1-2	Biel/Bienne – Biel Mett (Abzw)
266		Biel/Bienne RB – Madretsch (Abzw)
290	2-3	Ostermundigen – Thun
299		Löchligut (Abzw) – Ostermundigen
300	1-3	Spiez – Brig
300.1	1-2	Wengi-Ey (Abzw) – St. German (Abzw)
300.2		Frutigen – Frutigen Nordportal (Abzw)
301		Thun – Spiez
410	1-7	Biel/Bienne – Olten
450	2-7	Löchligut (Abzw) – Olten
450.1	1-5	Löchligut (Abzw) – Mattstetten (Abzw)
500	3-6	Basel SBB – Olten
507		Basel SBB RB – Birsfelden Hafen
508	1-4	Basel SBB RB – Basel Bad Bf RB W 568 & Basel Bad Bf RB W 568 – Basel Kleinhüningen Hafen &

		Basel Bad Bf RB W 568 – Basel Bad Rbf Staatsgrenze
508.1		Muttentz – Gellert (Abzw)
509		Pratteln – Basel SBB RB
509.1	1-2	Basel SBB RB – Basel SBB
510	1-3	Olten – Emmenbrücke
512		Olten Nord (Abzw) – Dulliken
513	1 & 3	Basel SBB – Grenze (–St–Louis)
520		Basel SBB – Basel Bad Bf
521	1-2	Weil am Rhein Staatsgrenze – Grenzach Staatsgrenze
550	1-4	Olten – Brugg AG
600	2-9	Immensee – Chiasso
630	1	Giubiasco – Cadenazzo
631		Cadenazzo – Confine (–Pino–T.–Luino)
637		Balerna – Chiasso Sm Entrata/uscita Chiasso Sm
645	Parziale	Gruemet – Wettingen
650	1-5	Rupperswil – Killwangen–Spreitenbach
653	1-4	Gexi (Abzw) – Immensee
657	1-4	Henschiken – Brugg AG
658		Brugg Nord (Abzw) – Brugg Süd (Abzw)
700	1-3	Pratteln – Brugg AG
704	1-5	Würenlos – Hard–Oerlikon inkl. Ein/Ausfahrt RBL Feld A
705	1-2	Eglisau – Stein–Säckingen
710	1-4	Brugg AG – Zürich Altstetten
715	1-2	Zürich Altstetten – Zürich Aussersihl (Abzw)
750	1-2 & 4	Winterthur – Zürich Oerlikon
755	1-4	Wettingen – Bassersdorf
760	1-6	Schaffhausen – Zürich Oerlikon
761		Glattbrugg – Zürich Seebach
763	2	Schaffhausen (Infrastrukturgrenze Gemeinschaftsbahnhof) – Thayngen (Staatsgrenze)
820	4	Kreuzlingen Hafen – Romanshorn
822		Konstanz (Staatsgrenze Infrastrukturgrenze SBB) – Kreuzlingen Hafen
830	3	Weinfelden – Wil
840	3-5	Weinfelden – Romanshorn
850	1-2	Winterthur – Gossau SG
880	3	Buchs SG – Trübbach

881		Sargans – Trübbach
900	2-7	Zürich Aussersihl (Abzw) – Chur
901		Zürich Aussersihl (Abzw) – Thalwil

2 Impianti del traffico merci

Sono sottoposti all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti i seguenti impianti del traffico merci:

- Basel SBB RB (BSRB)
- Zürich RB Limmattal (RBL)
- Lausanne-Triage (LT)
- Chiasso Smistamento (CHSM)
- Genève-La-Praille

Elenco degli organismi che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollato tra la popolazione o nell'ambiente

Deutscher Name	Nom français	Nome italiano	English name	Osservazioni
Östliche Pferde- enzephalomyelitis	Virus de l'encéphalite équine de l'Est	Virus dell'encefalite equina dell'Est	Eastern equine encephalitis virus	
Hepatitis B Virus	Virus de l'hépatite B	Virus Epatite B	Hepatitis B virus	
Hepatitis C Virus	Virus de l'hépatite C	Virus Epatite C	Hepatitis C virus	
Humane Immun- defizienz-Virus	Virus de l'immunodéficience humaine	Virus dell'immuno- deficienza umana	Human immunodeficiency virus	
Gelbfieber-Virus	Virus de la fièvre jaune	Virus della febbre gialla	Yellow fever virus	
Trypanosomen	Trypanosoma	Trypanosoma	Trypanosoma	Se si lavora con insetti vettori.
Plasmodien	Plasmodium	Plasmodium	Plasmodium	Se si lavora con insetti vettori.

Adozione di misure di sicurezza

Allegato 2.1
(art. 3)

Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta devono:

- a. scegliere un'ubicazione idonea o un tracciato idoneo e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;
- b. definire l'organizzazione;
- c. disciplinare la formazione del personale e l'informazione di terzi;
- d. stabilire le procedure di determinazione e valutazione dei possibili scenari di incidenti rilevanti;
- e. stabilire le procedure di pianificazione e attuazione delle misure;
- f. disciplinare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo delle parti importanti dell'impianto;
- g. stabilire le procedure per la pianificazione degli interventi;
- h. disciplinare il controllo sistematico dell'organizzazione e delle procedure nonché la gestione dei cambiamenti (all'interno e all'esterno degli impianti);
- i. documentare i risultati principali di cui alle lettere b-h.

Allegato 2.2
(art. 3)

Misure per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali devono:

- a. nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità ed evitare processi, metodi od operazioni pericolosi;
- b. concepire le strutture portanti degli edifici in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
- c. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
- d. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
- e. munire gli impianti dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
- f. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti d'impianto importanti per la tecnica della sicurezza, sottoporli regolarmente a manutenzione, controllarli periodicamente e documentare i risultati dei controlli;
- g. stoccare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco attuale con l'indicazione delle quantità e dell'ubicazione;
- h. impiegare personale idoneo e sufficiente, informarlo sulle procedure e sui processi rischiosi all'interno dell'azienda, istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti e assicurare la conservazione delle conoscenze in caso di avvicendamenti di personale;
- i. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento («quasi incidenti rilevanti»), sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
- j. disciplinare l'accesso all'azienda;
- k. tenere pronti adeguati mezzi d'intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l'organizzazione pubblica di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Misure per le aziende con organismi

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende in cui vengono eseguite attività con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato devono:

- a. nella misura del possibile sostituire gli organismi pericolosi con altri meno pericolosi;
- b. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
- c. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
- d. stoccare gli organismi o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco attuale con l'indicazione delle quantità e dell'ubicazione;
- e. informare il personale sulle procedure e sui processi rischiosi all'interno dell'azienda e istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti;
- f. tenere un elenco degli organismi impiegati nell'azienda con l'indicazione dei posti di lavoro e di conservazione;
- g. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento («quasi incidenti rilevanti»), sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
- h. tenere pronti adeguati mezzi d'intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l'organizzazione pubblica di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Allegato 2.4
(art. 3)

Misure per le vie di comunicazione

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di vie di comunicazione devono:

- a. concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
- b. munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
- c. munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
- d. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti della via di comunicazione importanti per la tecnica della sicurezza e sottoporli regolarmente a manutenzione;
- e. prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in caso di trasporti di merci pericolose;
- f. raccogliere, valutare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sul trasporto di merci pericolose;
- g. elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante ed eseguire esercitazioni periodiche sulla base dello stesso.

Allegato 2.5
(art. 3)

Misure per gli impianti di trasporto in condotta

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di impianti di trasporto in condotta devono:

- a. munire l'impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell'ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
- b. raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, organizzazione di catastrofe e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.

Allegato 3

Abrogato

Aziende con organismi

22 Attività con organismi

- Analisi e valutazione dei rischi secondo gli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 9 maggio 2012⁵ sull'impiego confinato, segnatamente identità e proprietà degli organismi, nonché tipo e portata dell'attività:
 - a. gli organismi parentali impiegati o, se del caso, il sistema vettore ricevente impiegato;
 - b. l'origine e le funzioni previste del materiale genetico che entra in linea di conto per la modificazione,
- Scopo dell'impiego in sistema chiuso
- Volumi di coltura
- * Natura del prodotto desiderato nonché dei sottoprodotti che si sviluppano o possono svilupparsi durante l'attività

23 Impianti

- Descrizione delle parti dell'impianto
- * Numero massimo delle persone che lavorano nell'impianto e delle persone che lavorano direttamente con gli organismi

24 Rifiuti, acque reflue e aria di scarico

- Natura e quantità dei rifiuti e delle acque reflue che provengono dall'impiego degli organismi
- Forma finale e destinazione dei rifiuti disattivati

25 Misure di sicurezza

- Classe dell'attività secondo l'ordinanza sull'impiego confinato
- Misure secondo l'ordinanza sull'impiego confinato
- Misure di prevenzione degli incidenti rilevanti
- Misure di limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti

⁵ RS 814.912

Allegato 5
(art. 24)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Il numero 80.8 dell'allegato dell'ordinanza del 19 ottobre 1988⁶ concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente è abrogato.

II

L'ordinanza del 9 maggio 2012⁷ sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4

Per la protezione della popolazione e dell'ambiente da gravi danni in seguito a incidenti rilevanti con organismi si applica l'ordinanza del 27 febbraio 1991⁸ sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.

⁶ RS **814.011**

⁷ RS **814.912**

⁸ RS **814.012**